

**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO**

Provvedimento: C321 - 1674703

Si dispone che per motivi di sanità pubblica il Sig./Sig.ra

NOME e COGNOME	SAMUELE GAGLIARDI
CODICE FISCALE	GGLSML08C06F205U
DATA di NASCITA	06/03/2008
DOMICILIO	Segrate - RES. FONTANA ,821

Come previsto dal D.L 30/12/2021 n229 e dalla Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021

L' **isolamento domiciliare obbligatorio** in quanto paziente COVID 19

DAL GIORNO 24/01/2022\*

\*L'isolamento si conclude:

1. **Per i soggetti vaccinati** che abbiano ricevuto la **dose booster** o che **abbiano completato il ciclo vaccinale** nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare **NEGATIVO** effettuato dopo almeno **7 giorni** dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
  2. **Per tutti i soggetti che NON rientrano nella categoria 1)**, con un tampone antigenico o molecolare **NEGATIVO** effettuato dopo almeno **10 giorni** dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
- ATS invierà l'attestazione di fine isolamento**

- In caso di persistente positività l'isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negattivazione del tampone molecolare o antigenico

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso:

- Le farmacie aderenti del territorio <https://www.farmacia-aperta.eu/>
- Presso uno dei punti tampone disponibili al presente link: [elenco punti tampone](#)
- Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia

**Si specifica che:**

- Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l'isolamento
- Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare riferimento al proprio medico curante
- La presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di certificazione ai fini dell'astensione lavorativa

Milano, 25/01/2022

IL DIRETTORE

UOC – Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive

Dr. Marino Faccini

*documento prodotto da un sistema informativo automatizzato.**La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.*

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di astensione dall'attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716).

Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge.